

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Diritto dell'Unione europea

LE TAPPE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA DOPO MAASTRICHT

Prof.ssa Rosita Forastiero

rforastiero@unite.it


a.a. 2022-2023

DAL TRATTATO DI MAASTRICHT AL TRATTATO DI AMSTERDAM

Il **Trattato sull'Unione Europea** viene firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entra in vigore il 1° novembre 1993.



Istituisce una nuova, più ampia organizzazione: **l'UNIONE EUROPEA**



Il Trattato di Maastricht stabiliva espressamente l'obiettivo di mantenere e sviluppare *l'aquis communautaire* fino a quando non si fosse reso necessario "rivedere le politiche e le forme di cooperazione previste dal Trattato al fine di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie".



CLAUSOLA 1996 dell'art. N 2 delle disposizioni finali del TUE

Questa clausola di riforma prevedeva la convocazione nel 1996 di una conferenza di rappresentanti dei Governi degli Stati membri con lo scopo di procedere alla revisione del Trattato di Maastricht al fine di "garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie".

LE TAPPE DEL NEGOZIATO

- **1994:** il Consiglio europeo istituisce un gruppo di riflessione incaricato di preparare la Conferenza intergovernativa (CIG);
- **29 marzo 1996:** con il Vertice di Torino viene dato avvio alla CIG.
- **1997:** la CIG termina i suoi lavori.
- **2 ottobre 1997: viene firmato il TRATTATO DI AMSTERDAM (entrata in vigore 1 maggio 1999)**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=IT>

IL TRATTATO DI AMSTERDAM

“Je ne voterai pas le traité d’Amsterdam...”

“Traité croupion, traité moignon, traité cache-misère, ce document est un texte d’abandon de l’ambition européenne. Par sa pauvreté même, et à l’exception des propositions françaises sur l’emploi, il ouvre la voie à la dilution d’une Union européenne de plus en plus centrifuge, et pire encore, au déclin intellectuel, économique et diplomatique de notre continent...” Jack Lang, già Ministro e Presidente della Commissione Affari esteri dell’Assemblea nazionale francese (Le Monde del 19.8.1997)

 Il Trattato di Amsterdam ha confermato l’impianto complessivo dell’UE delineato con il Trattato di Maastricht a pilastri, non c’è *reductio ad unum*, ma l’Unione rimane fondata su tre pilastri, distinti ma collegati dalle disposizioni generali e finali, e da norme specifiche di collegamento

 Le modifiche più rilevanti introdotte dal Trattato hanno riguardato:

- IL SETTORE DEI DIRITTI UMANI,
- OCCUPAZIONE
- L MECCANISMO DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA
- IL TERZO PILASTRO CHE VIENE RINOMINATO ‘COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE’

IL TRATTATO DI NIZZA



Il Trattato di Nizza fu firmato il 26 febbraio 2001 ed è entrato in vigore il 1 febbraio 2003.

- ❖ Le maggiori innovazioni del Trattato di Nizza sono connesse all'esigenza di adeguare la composizione e le procedure decisionali delle istituzioni comunitarie in vista dell'allargamento dell'Unione per via dell'ingresso di nuovi Stati.
- ❖ Altra novità introdotta è una riforma del sistema giudiziario.
- ❖ Altre novità interessanti riguardano l'ampliamento dell'ambito di applicazione della procedura di codecisione e della cooperazione rafforzata.
- ❖ Non è stata inserita nel Trattato la Carta dei diritti fondamentali adottata il 7 dicembre 2000 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione

LA COSTITUZIONE EUROPEA: UN PROGETTO MAI ENTRATO IN VIGORE



Il Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa è stato firmato a Roma il 29 ottobre 2004
L'Italia l'ha ratificato con la legge n. 57 del 7 aprile 2005)

- ❖ La Costituzione europea **non è mai entrata in vigore** occorrendo la ratifica di tutti gli Stati membri. Sulla mancata ratifica hanno pesato l'esito negativo del referendum tenutosi in Francia il 29 maggio 2005 e di quello olandese del 1 giugno 2005 nonché le difficoltà incontrate alla ratifica da altri Stati dell'Unione e la decisione adottata dal Regno Unito di sospendere indefinitamente il processo di ratifica. In Germania, la legge di autorizzazione alla ratifica fu impugnata davanti alla Corte costituzionale.
- ❖ Per tali ragioni, i Capi di Stato o di Governo con una Dichiarazione adottata al termine del Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 giugno 2005 hanno deciso una 'pausa di riflessione' per favorire un più ampio dibattito che coinvolgesse i cittadini, la società civile, i parlamenti nazionali e i partiti politici.
- ❖ Il Progetto di Trattato che istituiva una Costituzione per l'Europa venne definitivamente abbandonato nel giugno del 2007 e contestualmente il Consiglio europeo di Bruxelles decideva la convocazione di una nuova CIG che avrebbe dovuto elaborare un nuovo Progetto di Trattato. I lavori della CIG si conclusero il 19 ottobre 2007 con **l'approvazione del Trattato che modifica il Trattato che istituisce l'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale fu infine firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.**

IL TRATTATO DI LISBONA



IL TRATTATO DI LISBONA È STATO FIRMATO IL 13 DICEMBRE 2007 ED È ENTRATO IN VIGORE IL 1 DICEMBRE 2009 DOPO UN TRAVAGLIATO ITER DI RATIFICA DOVUTO ALLA RETICENZA DI ALCUNI STATI (IRLANDA, GERMANIA, REPUBBLICA CECA, E POLONIA).

Il Trattato di Lisbona emenda i Trattati previgenti che vengono pertanto modificati in TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (TUE) e TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE).

Articolo 1 del TUE)

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. **L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.**

LA COSTRUZIONE EUROPEA PER TAPPE

DATA DELLA FIRMA	TRATTATI
18 aprile 1951	Firmato a Parigi, il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è entrato in vigore il 23 luglio 1952 per 50 anni.
25 marzo 1957	Firmati a Roma, il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) entrano in vigore il 1 gennaio 1958.
17-28 febbraio 1986	Firmato a Lussemburgo e all'Aja, l'Atto Unico Europeo è entrato in vigore il 1° luglio 1987.
7 febbraio 1992	Firmato a Maastricht, il Trattato sull'Unione europea è entrato in vigore il 1° novembre 1993.
2 ottobre 1997	Firmato ad Amsterdam, il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1° maggio 1999.
26 febbraio 2001	Firmato a Nizza, il Trattato di Nizza è entrato in vigore il 1 febbraio 2003.
13 dicembre 2007	Il Trattato sull'Unione europea (TUE) e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono entrati in vigore il 1 dicembre 2009 dopo la riforma del Trattato di Lisbona.

L'AMPLIAMENTO DELL'UE DA 6 A 27

I Trattati europei sono Trattati aperti che contengono la cosiddetta **CLAUSOLA D'AMMISSIONE**

Articolo 49 del TUE

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 2 del TUE

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

L'AMPLIAMENTO DELL'UE DA 6 A 28

1957	+6 (Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo)
1961-1972 (I ALLARGAMENTO)	+ 9 (Danimarca, Regno Unito, Irlanda (la Norvegia non ratificò il Trattato di adesione)).
1979 (II ALLARGAMENTO)	+ 10 (Grecia)
1985 (III ALLARGAMENTO)	+ 12 (Spagna, Portogallo)
1994 (IV ALLARGAMENTO)	+ 15 (Finlandia, Svezia, Austria, la Norvegia non ratifica nuovamente il Trattato di adesione)
2004 (V ALLARGAMENTO)	+ 25 (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria)
2007 (VI ALLARGAMENTO)	+ 27 (Bulgaria e Romania)
2013 (VII ALLARGAMENTO)	+ 28 (Croazia)



Dal 1 febbraio 2020, il Regno Unito non è più membro dell'UE. Il recesso del Regno Unito ha riportato a 27 il numero degli Stati che fanno parte dell'Unione.

IL DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 50 DEL TUE

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di **recedere dall'Unione**.
 2. Lo Stato membro che decide di recedere **notifica tale intenzione al Consiglio europeo**. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, **l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione**. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
 3. **I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica** di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
- Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. **Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.**

➤ Il Regno Unito è stato il primo Stato membro dell'UE ad esercitare il diritto di recesso dall'Unione a seguito del referendum del 23 giugno 2016 che ha visto la vittoria dei sostenitori della Brexit.

LA REVOCA

L'articolo 50 prevede che uno Stato che abbia receduto dall'Unione possa chiedere di aderirvi nuovamente, ma **non prevede la revoca della notifica di recesso** da parte dello Stato qualora abbia cambiato idea prima del perfezionarsi della procedura.

❖ CGUE, sentenza del 10 dicembre 2018, Causa C-621/18, *Andy Wightman e a. contro Secretary of State for Exiting the European Union*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1115369>

[...] la revoca della notifica dell'intenzione di recedere, da un lato, sia comunicata per iscritto al Consiglio europeo e, dall'altro, sia univoca e incondizionata, nel senso che sia diretta a confermare l'appartenenza all'Unione dello Stato membro interessato in termini immutati per quanto riguarda la sua condizione di Stato membro, e detta revoca pone fine alla procedura di recesso.

[...]

L'articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l'Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l'appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all'Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.